

CITTA' DI
VENEZIA



Da pubblicare all'Albo Pretorio
dal **09/03/2020** al **08/04/2020**
Il Dirigente
Dott. Michele Casarin

COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

AVVISO

PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A MARGHERA PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA A LUGLIO 2020 DURANTE LA MANIFESTAZIONE MARGHERA ESTATE E COORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE E AGGREGAZIONE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO ITALIANO E INTERNAZIONALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Comune di Venezia è impegnato attivamente nel settore delle attività culturali gestendo iniziative nel territorio, come "Marghera Estate 2020" a Marghera, rassegna ormai trentennale divenuta punto di riferimento per la città metropolitana, in collaborazione con associazioni culturali e di categoria del territorio, sostenendo il decentramento quale strumento di valorizzazione dei luoghi di spettacolo;
- nell'ambito della rassegna "Marghera Estate 2020" e per gli orari di realizzazione della stessa si è resa necessaria anche garantire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività complementare all'attività culturale per la quale è stata individuata un'area atta allo scopo;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve garantire l'uso di materie prime riferite alla stagionalità e al territorio e promuovere e sostenere specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano ed internazionale;
- per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 luglio 2020, l'area food avrà le seguenti caratteristiche: minimo 4 e massimo 8 piazzole delle dimensioni massime di m. 6x3 ciascuna, come da planimetria allegata con vista aerea, per posizionamento di stand/gazebo o truck e posizionamento di tavoli e panche in un'area di 19x13 metri a norma con i requisiti sanitari;

Visti

- la l. r. Veneto del 21/09/2007, n. 29 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", modificata dalla l.r. 07/11/2013, n. 27;
- il Regolamento comunale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9/3/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo delle associazioni (approvato con delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 02/04/2015 e s.m.i.);
- il Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26/07/2018;

Atteso che

- l'area di piazza Mercato a Marghera è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Considerato che l'Amministrazione comunale, tra le attività che sostiene, è orientata a:

- promuovere le attività di carattere culturale di significativa valenza, organizzate con soggetti qualificati che operano nel territorio;
- provvedere allo sviluppo e diffusione della cultura, con particolare attenzione alle iniziative di rilevanza per coinvolgimento territoriale;

Ritenuto pertanto di

- concedere gli spazi individuati per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande a Marghera dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 luglio 2020 mediante procedura ad evidenza pubblica, in virtù dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni;

RENDE NOTO

Che possono essere presentate istanze per occupazione di suolo pubblico a Marghera per somministrazione temporanea a luglio 2020 durante la manifestazione "Marghera Estate" e coorganizzazione di programmi finalizzati alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano e internazionale, da parte di ditte, società, imprese iscritte al Registro Imprese in possesso dei requisiti per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e di esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati.



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

BANDO

PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A MARGHERA PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA A LUGLIO 2020 DURANTE LA MANIFESTAZIONE MARGHERA ESTATE E COORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE E AGGREGAZIONE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO ITALIANO E INTERNAZIONALE.

1. OBIETTIVO DEL BANDO

Il Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo delle associazioni (Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 02/04/2015 e s.m.i.) disciplina la concessione di forme di sostegno quali l'attribuzione di vantaggi economici indiretti di qualunque genere ad associazioni e soggetti pubblici e privati in ottemperanza all'art. 12 della l. 7/08/1990, n. 241 e stabilisce le tipologie e le forme di sostegno per la promozione di attività sul territorio del Comune di Venezia, tra le quali la compartecipazione: coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con agevolazione economica anche indiretta (art. 5).

Il Regolamento comunale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'8-9/3/1999 e ss.mm.ii., si applica alle occupazioni di qualsiasi natura di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Venezia e il Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26/07/2018 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati, sia soggetta a S.C.I.A. di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. Obiettivo del presente bando è la presentazione di istanze per occupazione di suolo pubblico in piazza Mercato a Marghera per somministrazione temporanea a luglio 2020, complete di un programma di attività finalizzate alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza, attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale e internazionale con specifico riferimento allo street food, a supporto della manifestazione denominata "Marghera estate", nell'ambito del processo di rigenerazione urbana, da svolgere in collaborazione con il Settore Cultura.

"Marghera Estate" è una rassegna a Marghera, ormai trentennale divenuta punto di riferimento per la città metropolitana, in collaborazione con associazioni culturali e di categoria del territorio, che sostiene il decentramento quale strumento di valorizzazione dei luoghi di spettacolo.

2. FINALITA'

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'utilizzo delle piazze e dei luoghi di spettacolo attraverso la programmazione culturale e di intrattenimento diffusa in un'ottica di rigenerazione urbana.

Mediante bando, in virtù dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni, intende individuare un unico soggetto esercente l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande prevalentemente in orario serale, durante la manifestazione "Marghera Estate" in piazza Mercato a Marghera dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 luglio 2020. L'area di piazza Mercato a Marghera è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Allo scopo, è stata individuata un'area food che si compone di:

- minimo 4 e massimo 8 piazzole delle dimensioni massime di m. 6x3 ciascuna per posizionamento di stand/gazebo o truck a norma con i requisiti sanitari e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- un'area attrezzata di 19x13 metri con 24 tavoli (220x80 cm circa) e 48 panche (220x40 cm circa) con svolgimento di specifici programmi rivolti all'intera cittadinanza.

La proposta progettuale di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve prevedere un programma di attività finalizzate alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza,

attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale e internazionale con specifico riferimento allo street food, a supporto della manifestazione denominata "Marghera estate", da svolgere in collaborazione con il Settore Cultura, coerentemente con le indicazioni riportate nel presente Bando e nello spazio individuato nella planimetria allegata con vista aerea.

Il Comune di Venezia concederà lo spazio, promuoverà i programmi coorganizzati finalizzati alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza attraverso i propri canali informativi e metterà a disposizione per lo svolgimento dell'attività un contatore con potenza di 100 Kw.

3. DESTINATARI DEL BANDO

Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando ditte, società, imprese in possesso dei requisiti per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande con posizionamento, come da planimetria allegata, di stand e gazebo o truck e posizionamento di tavoli e panche secondo la normativa vigente e con materiali conformi alla normativa sulla sicurezza.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione:

- a) essere ditte/imprese/società iscritte al Registro Imprese;
- b) essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalle norme vigenti in materia;
- c) avere comprovata esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- d) non avere subito atti di decadenza di concessioni da parte del Comune di Venezia per fatti addebitabili al concessionario stesso; di contributi eventualmente concessi, nei due semestri precedenti l'anno di svolgimento del programma;
- e) non trovarsi in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale e della Città Metropolitana, a qualsiasi titolo (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali) che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune.

Sono inammissibili le istanze:

- a) prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d'identità del rappresentante legale;
- b) che contengano richiesta di altre forme di sostegno riferite alla medesima iniziativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento per la concessione di vantaggi economici (contributo finanziario);
- c) di richiedenti morosi nel pagamento del canone di occupazione suolo, fino a quando non abbiano pagato le somme dovute (art. 5 Regolamento COSAP).

Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al presente bando, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei reati indicati o uno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale e di gestione dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande a Marghera a luglio 2020, in grado di illustrare le finalità e lo sviluppo delle attività che si intendono promuovere, attraverso la declinazione di un programma di attività finalizzate alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza, attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale e internazionale con specifico riferimento allo street food, a supporto della manifestazione denominata Marghera estate, nell'ambito del processo di rigenerazione urbana, da svolgere in collaborazione con il Settore Cultura.

La proposta progettuale di gestione dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- a) la presentazione del soggetto giuridico proponente e collaboratori, con l'indicazione delle attività già svolte, i curricula del legale rappresentante e dei soci/collaboratori da impegnare nel progetto;
- b) una relazione descrittiva delle attività da svolgere precisando obiettivi e finalità del progetto, modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea nelle diverse fasce orarie, garantendo l'orario serale, e coorganizzazione di programmi finalizzati alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano e internazionale.

Sarà disponibile uno spazio web nel sito istituzionale del Comune di Venezia per la promozione dei progetti approvati e ricadenti nel bando.

6. DURATA DEI PROGETTI E DELL'OCCUPAZIONE

L'occupazione di suolo pubblico per somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione della manifestazione "Marghera Estate 2020" avrà luogo in piazza Mercato a Marghera nei seguenti giorni: dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 luglio 2020.

7. OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO INDIVIDUATO

Il soggetto individuato come assegnatario sarà tenuto personalmente ai seguenti adempimenti:

- a) utilizzo degli spazi in modo conforme alle leggi vigenti ed alle prescrizioni di carattere tecnico e generale ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al programma presentato e approvato dalla Commissione senza interferire acusticamente con lo svolgimento degli spettacoli di "Marghera estate";
- b) svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia igienico-sanitaria e di inquinamento atmosferico, di sicurezza e di prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, di tutela delle acque;
- c) indicazione, in modo chiaramente visibile, del listino prezzi;
- d) obbligo di mantenere in condizione di ordine l'area occupata;
- e) sostenimento in proprio degli oneri riferiti a spese di pulizia e di eventuale custodia dell'area e per l'attuazione del programma;
- f) consegna al Settore Cultura, entro 15 giorni dall'assegnazione dell'area, di copia delle attestazioni e documentazioni che comprovino l'esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- g) informazione al pubblico del divieto di trasporto di bottiglie di vetro all'esterno dell'area di ristorazione, al fine di garantire sicurezza degli spazi ed il recupero interno degli imballaggi di vetro;
- h) presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 della l. 241/90, sottoscritta dal richiedente, per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'Ufficio Commercio competente in via telematica, esclusivamente per l'area e per i periodi previsti;
- i) collaborazione alla progettazione e produzione dei materiali a stampa necessari per la promozione degli eventi, che devono in ogni caso indicare la collaborazione con l'Amministrazione, nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta concordati.

E' fatto divieto all'occupante di:

- concedere a terzi, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'area oggetto del presente atto;
- creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- somministrare bevande superalcoliche in occasione delle manifestazioni su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- vendita di bevande alcoliche ai minori ai sensi dell'art. 7 della l. 189/12;
- vendita di bevande in bottiglie di vetro all'esterno delle aree con servizio al tavolo e self service;
- utilizzare generatori;
- promuovere attività commerciali di soggetti terzi privati con qualsivoglia mezzo pubblicitario all'interno degli spazi.

In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il Sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di ammissione in bollo, se dovuto, secondo il modulo allegato al presente avviso, corredata della documentazione indicata, e cioè:

- 1) presentazione del soggetto giuridico proponente e collaboratori, con l'indicazione delle attività già svolte, i curricula del legale rappresentante e dei soci/collaboratori da impegnare nel progetto;
- 2) relazione descrittiva delle attività da svolgere precisando obiettivi e finalità del progetto, modalità di svolgimento dell'attività nelle diverse fasce orarie e coorganizzazione di programmi finalizzati alla promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza attraverso la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano e internazionale;
- 3) copia del documento di identità del sottoscrittore dell'istanza, dei responsabili o degli amministratori;
- 4) informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 sottoscritta per presa visione;

- 5) eventuale procura speciale;
- 6) copia del bando firmato, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione.

Sono inammissibili le istanze non conformi al modulo allegato e non accompagnate dalla documentazione comprovante i requisiti di ammissione.

Per la partecipazione al presente avviso pubblico, gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:

- calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca' Farsetti - 30124 Venezia
- via Spalti, 28 - 30174 Venezia Mestre

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08/04/2020, a pena di esclusione, la documentazione indicata comprensiva della proposta progettuale in un plico debitamente sigillato e controfirmato nelle modalità di seguito meglio specificate, recante la dicitura **"AVVISO PUBBLICO PROT. N. 125826/2020 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A MARGHERA PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA A LUGLIO 2020 DURANTE LA MANIFESTAZIONE MARGHERA ESTATE E COORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE E AGGREGAZIONE DELLA CITTADINANZA - RISERVATO NON APRIRE"** e riportare in modo ben visibile l'intestazione e l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario: Comune di Venezia - Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura - piazzetta C. Battisti n. 4 - 30174 Venezia Mestre.

Farà fede il timbro/data e l'ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento del ricevimento.

Il recapito del suddetto plico dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine indicato, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. Le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno considerate valide.

Per sigillo si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo, che aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico garantisca l'impossibilità di manomissione degli stessi.

Nel plico - a pena di esclusione - dovranno essere inserite l'istanza e l'offerta progettuale:

1. Istanza di partecipazione all'avviso pubblico redatta in bollo, se dovuto, conforme al modello allegato contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la quale il partecipante dichiara:

- *per le persone fisiche*, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
- *per le persone giuridiche*, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., data e numero di iscrizione nel Registro delle imprese o equivalente in altri paesi nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario dell'istanza.

Nell'istanza dovrà essere, inoltre, dichiarato:

- di non trovarsi in una delle seguenti cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016:
 - condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[art. 444 del c.p.p.](#), per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [artt. 416, 416-bis del c.p.](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [art. 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[art. 2635 del c.c.](#);
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [artt. 2621 e 2622 del c.c.](#);
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli [artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p.](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[art. 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni indicate dall'art. 80 d.lgs. 50/2016:
- presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[art. 30, comma 3](#) del d.lgs. 50/2016;
 - fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [artt. 110 del d.lgs. 50/2016](#) e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
 - tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o decadenza ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - sanzione interdittiva di cui all'[art. 9, comma 2, lettera c\) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#);
 - iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55](#);
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [artt. 317 e 629 del c.p.](#) aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/07/1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689](#);
 - rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[art. 2359 del c.c.](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essere o essere assoggettato alla l. 68/99 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'[art. 42, comma 2](#) di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) d.lgs. 50/2016 e di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;
 - di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente, tutte le condizioni, clausole e modalità riportate nel presente Bando;
 - di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando;
 - di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinati dalle norme vigenti in materia e di avere esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati

- di non avere in corso contenziosi rilevanti, debiti e liti pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo e di non essere moroso/a nel pagamento del canone di occupazione suolo;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2018 e s.m.i. di cui al d.p.r. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nello stesso;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che per l'attività prevista nel progetto presentato non è stata presentata istanza per vantaggi economici ad altre Direzioni competenti per altri settori d'intervento;
- di avere o non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma; nel caso in cui sia stata presentata istanza per vantaggi economici ad altri soggetti per la medesima iniziativa, è necessario specificare le azioni che rientrano nel bando (programmi di organizzazione con il Comune di Venezia).

Per eventuali comunicazioni si invita ad indicare nell'istanza di partecipazione, i recapiti telefonici e e-mail (preferibilmente indirizzo di posta elettronica certificata).

Determina l'esclusione dalla procedura, la circostanza che la proposta progettuale non sia validamente sottoscritta.

Sono ammesse *proposte per procura speciale*, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, allegata in originale o in copia autenticata nel plico, pena l'esclusione dalla selezione. In tal caso le dichiarazioni da rendersi dovranno essere effettuate dal delegato in capo al delegante. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Sono ammesse *proposte congiunte* da parte di più soggetti i quali in tal caso, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere tutti l'istanza e la proposta progettuale ovvero conferire ad uno di essi procura speciale nelle modalità sopra descritte. In caso di offerta congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti del Comune di Venezia.

Non è consentita, a pena di esclusione, la presentazione - direttamente o indirettamente - di più proposte da parte dello stesso soggetto.

Le istanze presentate nei termini del bando, non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione, pena l'esclusione dalla selezione.

La non veridicità delle autocertificazioni rese comporterà la decadenza dall'assegnazione, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

9. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente bando è possibile rivolgersi al Settore Cultura - Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili al numero di telefono 041 274 6180 - 6183 o all'indirizzo e-mail: attivita-culturali@comune.venezia.it.

10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

La Commissione appositamente nominata verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza dei prescritti requisiti in capo ai soggetti che hanno presentato l'offerta.

La Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi **in data 15/04/2020 alle ore 10.00**, presso il Foyer del Teatro Toniolo in piazzetta Battisti n. 4 a Venezia Mestre, all'esame ed alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta. In seduta riservata, attribuirà i punteggi secondo quanto indicato nella tabella sottoriportata.

Successivamente, la Commissione definirà l'assegnatario e stilerà la graduatoria sulla base della bontà del progetto presentato.

La proposta tecnica dei soggetti ammessi sarà valutata secondo i criteri di aggiudicazione e motivazionali indicati nella tabella, riferiti all'attività del proponente e all'attività per progetto.

Ai fini della valutazione di ciascun progetto, è stabilito un punteggio variabile da 0 fino ad un massimo di 100 punti, secondo la seguente ripartizione:

Descrizione criteri	Punt. Min.	Punt. Max
---------------------	------------	-----------

Attività del proponente		
Adeguatezza, valore, rilevanza sociale delle finalità e delle attività svolte nel complesso dal soggetto nel campo della somministrazione street food di alimenti e bevande, promozione della coesione e aggregazione della cittadinanza e valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale e internazionale con specifico riferimento allo street food	0	30
Significativa e specifica esperienza in analoghe manifestazioni in collaborazione con Enti Pubblici	0	20
Attività per progetto		
Qualità del progetto. Capacità di diversificazione della proposta per aree tematiche e numero di operatori coinvolti: saranno valutati i legami con la tradizione gastronomica di riferimento, l'articolazione e varietà dei menù inclusi vegani e vegetariani, la ricchezza delle materie prime utilizzate; utilizzo di materie prime locali e stagionali	0	30
Attenta analisi ambientale nella scelta delle forniture quali: <ul style="list-style-type: none"> • adozione di erogatori alla spina per bevande e soft drinks e la distribuzione di bevande mediante brocche o con bottiglie in vetro a rendere esclusivamente con servizio al tavolo e self service; • utilizzo di posate, bicchieri, stoviglie e tovaglie riutilizzabili (es. ceramica, vetro), o in alternativa stoviglie monouso con utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili a norma EN 13432, che ne consentono l'avvio ai centri di compostaggio e digestione; • effettuazione del recupero di cibo non somministrato per la distribuzione ad associazioni non lucrative (in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", nonché della raccolta differenziata secondo le modalità che verranno definite dall'Organizzatore; • riduzione del packaging attraverso una strategia rivolta alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla massimizzazione del riutilizzo ed al raggiungimento di alti obiettivi di raccolta differenziata. 	0	20

11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria in ordine decrescente tra i progetti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 51/100.

Nel caso di progetti collocati in graduatoria nella medesima posizione, verrà utilizzato il criterio cronologico di arrivo dell'istanza, attestato a mezzo di posta, ovvero secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

Saranno esclusi dalla graduatoria i soggetti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino avere pendenze debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per contratti in essere o già scaduti.

12. COMMISSIONE VALUTATRICE

La commissione interna appositamente costituita per la valutazione dei progetti sarà composta di esperti, avrà composizione in numero dispari e deciderà in base ai valori assegnati ai criteri indicati all'articolo 10 con attribuzione al programma proposto di un punteggio secondo i criteri descritti.

13. ASSEGNAZIONE E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO

Al termine della procedura di valutazione verrà redatta la graduatoria che sarà successivamente approvata con apposito provvedimento.

L'individuazione dell'assegnatario avrà luogo anche in caso di una sola istanza.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non assegnare lo spazio o di sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

In caso di mancata approvazione del verbale per l'individuazione del soggetto assegnatario per motivi di interesse pubblico, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

Ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/00, ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di

certificazione o di atti di notorietà, il dichiarante decade dai benefici conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera ed è dichiarato decaduto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di rinuncia si procederà interpellando i soggetti che seguono in ordine di classificazione nella graduatoria.

Il concessionario ha l'obbligo, appena termina l'occupazione settimanale ogni venerdì, di ripristinare l'area entro le ore 06.00 del giorno successivo, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente procedura e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'atto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la concessione del vantaggio economico indiretto e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.

15. FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente bando, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla procedura di selezione, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della procedura si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

16. DECADENZA E REVOCA

I soggetti cui sia stata assegnata una delle forme di sostegno di compartecipazione (art. 5 comma 1 lettera d) del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinii, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici), decadono dal riconoscimento della stessa qualora:

- a) modifichino sostanzialmente il programma;
- b) non presentino la documentazione richiesta nel termine prescritto.

Il provvedimento di decadenza è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia.

Il Comune di Venezia si riserva il diritto di procedere alla decadenza dell'occupazione del suolo in caso di violazione o inadempimento derivante dagli obblighi cui il gestore non abbia ottemperato entro 15 giorni dalla diffida da parte dell'Amministrazione, ed in particolare qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto del divieto di sub concessione o subappalto anche parziale dello spazio o del servizio oggetto del bando;
- b) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo del suolo;
- c) frode del Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività consentita;
- d) grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal Gestore;
- e) per inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- f) persistenza nella mancata pulizia e tenuta in ordine del suolo occupato.

In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può imporre nuove condizioni, sospendere la concessione per determinati periodi, per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, o revocarla senza alcun indennizzo in qualsiasi momento, per motivi di ordine, sicurezza e moralità pubblica, per inosservanza delle disposizioni relative o per abuso da parte del titolare.

Se l'occupazione continua oltre il termine fissato nell'atto di revoca per la restituzione dell'area nello stato originario, è considerata abusiva.

17. RESPONSABILITA'

Rimane a carico del concessionario la responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o cose o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ogni violazione delle norme del Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, quando non costituisca violazione di legge o regolamento speciale, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla l. 24/11/1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

18. VERIFICHE E CONTROLLI

Il dirigente del Settore Cultura provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze presentate; nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza, pena l'esclusione.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della l. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. è il dott. Michele Casarin, Dirigente del Settore Cultura della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.

20. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di istanza per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line e sul sito web ufficiale del Comune di Venezia nella Sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Venezia, 04/03/2020

Allegati:

- 1) Modulo di istanza
- 2) Informativa per il trattamento dei dati personali
- 3) Planimetria dello spazio con vista aerea

Il Dirigente
Settore Cultura
Dott. Michele Casarin
(documento firmato digitalmente*)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

- di non trovarsi in una delle seguenti cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016:
- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del c.c.;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

L'esclusione di cui ai punti precedenti va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del c.p. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni indicate dall'art. 80 d.lgs. 50/2016:
 - presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
 - fallimento o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del d.lgs. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
 - tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o decadenza ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/07/1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
 - rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) d.lgs. 50/2016 e art. 17 l. 68/99 in materia di "Norme per diritto al lavoro dei disabili" (*scegliere tra le due seguenti opzioni*):
- di non essere assoggettato alla l. 68/99;
 - essere assoggettato alla l. 68/99 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- ai sensi dell'art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e di applicare le norme contrattuali di settore:
- n. dipendenti occupati - CCNL applicato.....
 Agenzia delle Entrate competente
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) d.lgs. 50/2016 e di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;
 - di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni, clausole e modalità riportate nel Bando;
 - di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al Bando;
 - di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinati dalle norme vigenti in materia e di avere esperienza almeno quinquennale nel campo della somministrazione street food maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
 - di non avere in corso contenziosi rilevanti, debiti e liti pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo e di non essere moroso/a nel pagamento del canone di occupazione suolo;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2018, e s.m.i., di cui al d.p.r. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso;
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - che per l'attività prevista nel progetto presentato non è stata presentata istanza per vantaggi economici ad altre Direzioni competenti per altri settori d'intervento;

- di (*barrare la casella di interesse*):

- avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma: (*specificare*) _____;
- non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma.

Data _____

FIRMA LEGGIBILE _____

(del dichiarante)

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del d.p.r. 445/2000 di verificare tramite idonei controlli la veridicità ed autenticità delle attestazioni prodotte.

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi all'attribuzione di vantaggi economici, della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura, Servizio Comunicazione Affari generali e Bilancio, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dott. Michele Casarin sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse all'attribuzione di vantaggi economici per attività culturali (contributi) ad associazioni; pubblicazione e archiviazione dati.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, indirizzo e-mail, numero cellulare);
- dati relativi a condanne penali e reati (giudiziari).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (INPS-INAIL, Procura della Repubblica).

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di **attribuire il vantaggio economico e/o erogare il contributo**, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Cultura dott. Michele Casarin e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.



11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.



Strada inibita al traffico veicolare durante le manifestazioni - Direzione Piazza

PLANIMETRIA OCCUPAZIONI ARENA ED AREA FOOD



Strada inibita al traffico veicolare durante le manifestazioni - Direzione Piazzale Concordia



MARGHERA ESTATE 2020

VISTA AEREA PIAZZA DEL MERCATO MARGHERA ESTATE 2020

ARENA

AREA FOOD